



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 184

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di martedì 30 aprile 2019

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Comitato ristretto per la revisione delle schede elettorali nella regione Emilia Romagna (Riunione n. 15)</i>	<i>Pag.</i> 5
<i>Comitato ristretto per la revisione dei verbali sezionali nella regione Calabria (Riunione n. 12) . . .</i>	<i>»</i> 5

Commissioni riunite

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 6
---------------------------	---------------

Commissioni permanenti

7^a - Istruzione pubblica, beni culturali:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 44)</i>	<i>Pag.</i> 13
<i>Plenaria</i>	<i>»</i> 13

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

<i>Plenaria</i>	<i>»</i> 15
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 70)</i>	<i>»</i> 22

11^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:

<i>Plenaria</i>	<i>»</i> 23
---------------------------	-------------

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 20)</i>	<i>Pag.</i> 50
---	----------------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	51
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	52

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	<i>Pag.</i>	53
---	-------------	----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Martedì 30 aprile 2019

**Comitato ristretto per la revisione delle schede elettorali
nella regione Emilia Romagna**

Riunione n. 15

Relatore: PAROLI (FI-BP)

Orario: dalle ore 10,10 alle ore 11,10

**Comitato ristretto per la revisione dei verbali sezionali
nella regione Calabria**

Riunione n. 12

Relatore: BALBONI (Fdl)

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 11,50

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 30 aprile 2019

Plenaria

10^a Seduta

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
MORONESE

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente MORONESE informa che il senatore Margiotta, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso.

Se non ci sono osservazioni sarà dunque attivata la trasmissione della seduta tramite il circuito interno.

Le Commissioni riunite convengono.

IN SEDE REFERENTE

(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*), relatrice per la 13^a Commissione, illustra gli articoli da 5 a 30 del provvedimento in esame.

L'articolo 5 reca norme in materia di rigenerazione urbana. In particolare, esso prevede che le regioni e le province autonome debbano adottare (finora l'adozione era prevista come facoltativa) deroghe al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 sugli *standard* urbanistici nonché disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. Ciò al fine di orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati. L'articolo prevede inoltre che in ogni caso di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo.

Le disposizioni finalizzate a favorire la ricostruzione nei comuni della regione Molise e dell'area Etnea indicati nell'allegato 1 al decreto-legge, contenute nel Capo II (articoli 6-20), in via generale: dispongono la nomina, in ciascuna delle due aree geografiche, di un Commissario straordinario per la ricostruzione, che dura in carica fino al 31 dicembre 2021 ed opera, nell'ambito delle competenze e delle funzioni assegnate, in piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, avvalendosi di una struttura posta alle sue dirette dipendenze (articoli 6 e 18); attribuiscono ai Commissari straordinari, tra le altre, la funzione di vigilare sugli interventi che riguardano gli immobili privati, nonché di coordinare la concessione e l'erogazione dei relativi contributi; di effettuare la ricognizione dei danni e dei fabbisogni, determinandone il quadro complessivo e programmando le risorse necessarie per farvi fronte; di coordinare gli interventi di ricostruzione e riparazione delle opere pubbliche; di provvedere a dotare i comuni indicati nell'allegato 2 al decreto-legge di un piano di microzonazione pubblica di terzo livello e di disciplinare la concessione di appositi contributi; di sostenere le imprese che hanno sede nei territori colpiti dal sisma e di fornire assistenza alla popolazione ivi residente (articolo 7); per l'attuazione degli interventi di immediata necessità introdotti dal provvedimento, istituiscono un apposito Fondo per la ricostruzione, con una dotazione iniziale di 275,7 milioni di euro per il quadriennio 2019-2023, da assegnare alle contabilità speciali intestate ai due Commissari straordinari, secondo la ripartizione indicata nel provvedimento (articolo 8).

Con particolare riferimento alla ricostruzione privata, le disposizioni del decreto: prevedono la concessione di contributi per la ricostruzione e il ripristino degli immobili privati distrutti o danneggiati, secondo priorità stabilite dai Commissari sulla base dell'entità del danno subito; specificano le tipologie di intervento, di danno e di immobili ammissibili al finanziamento, che può arrivare a coprire il 100 per cento delle spese, indi-

viduando i soggetti beneficiari e disciplinando la procedura per la richiesta e la concessione dei contributi (articoli 9, 10 e 12), e stabiliscono che la concessione dei contributi ha come finalità: (i) il finanziamento degli interventi volti a riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare e assoggettare a trasformazione urbana gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, che siano stati danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile; (ii) il finanziamento degli interventi sugli immobili definiti «di interesse strategico» in base alle norme vigenti e su quelli ad uso scolastico, prevedendo che per tali tipologie di immobili debba essere conseguito l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni; (iii) il finanziamento degli interventi sugli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali, conseguendo il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso (articolo 11).

Con particolare riferimento alla ricostruzione pubblica, le disposizioni del decreto: prevedono il finanziamento, sempre nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale e sulla base di appositi piani adottati dai Commissari, degli interventi per la ricostruzione degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e dei beni del patrimonio artistico e culturale danneggiati dal sisma, nonché degli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture; si prevede un piano di interventi sulle aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture, sentito il Commissario per il dissesto idrogeologico e nei limiti delle risorse disponibili in contabilità speciale (articolo 13, commi 1 e 2); stabiliscono che la realizzazione degli interventi pubblici che siano stati individuati nei piani predisposti dai Commissari come essenziali ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici costituisce il presupposto per l'applicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63, comma 1, del codice dei contratti pubblici. Nell'applicare tale procedura agli appalti aggiudicati dal Commissario straordinario, l'invito è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici che risultino iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, istituita ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 e richiamata dall'articolo 16 del testo in esame. I lavori sono poi affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'articolo 77 del codice dei contratti pubblici (articolo 13, comma 3); dispongono che le regioni e gli enti locali procedano all'espletamento delle procedure di gara relative agli interventi sugli immobili di loro proprietà e che i Commissari straordinari provvedano alla diretta attuazione degli interventi

relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico (articolo 13, commi 4 e 5); individuano i soggetti attuatori degli interventi per la ricostruzione pubblica e stabiliscono che essi o i comuni interessati, sulla base delle priorità stabilite dai Commissari, possano ricorrere, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, all'affidamento di incarichi agli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria in base all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici, ma che tale possibilità sia consentita esclusivamente nel caso di indisponibilità di personale in possesso della necessaria professionalità (articolo 13, comma 7, e articolo 14); attribuiscono ai Commissari straordinari la competenza per l'approvazione definitiva dei progetti esecutivi presentati dai soggetti attuatori, previa verifica della loro congruità economica, nonché per l'adozione del decreto di concessione dei contributi, che vengono erogati in via diretta (articolo 13, commi 8 e 9).

Talune disposizioni sono poi volte a disciplinare alcuni aspetti delle attività di ricostruzione. Esse in particolare: introducono misure volte ad assicurare la legalità e la trasparenza nella gestione delle attività di ricostruzione, tra le quali figura l'indicazione ai Commissari di avvalersi dell'apposita Struttura di missione e dell'Anagrafe antimafia degli esecutori istituite presso il Ministero dell'interno con il decreto-legge n. 189 del 2016 (articolo 16); disciplinano l'affidamento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per gli interventi sugli immobili privati, indicando i requisiti richiesti ai professionisti e le eventuali incompatibilità; definiscono inoltre il limite percentuale massimo del contributo pubblico concedibile per le attività tecniche finalizzate alla ricostruzione privata. Con riferimento alle opere pubbliche, demandano ai Commissari straordinari il compito di individuare il numero e l'importo massimo degli incarichi di progettazione e di direzione lavori che possono essere assunti contemporaneamente da ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici. Stabiliscono poi che l'affidamento degli incarichi di progettazione, dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, per importi inferiori alle soglie europee, avvenga mediante procedure negoziate previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci professionisti, utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo con le modalità previste dalla nuova formulazione dell'articolo 97 del codice dei contratti pubblici (articolo 17).

Ulteriori disposizioni sono infine finalizzate a favorire la ripresa economica dei territori e a sostenere le popolazioni colpite dal sisma. Esse in particolare: prevedono la concessione di contributi ai privati in caso di distruzione o danneggiamento grave dei beni mobili presenti nelle unità immobiliari coinvolte negli eventi sismici (articolo 15); prevedono la concessione di contributi, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato,

nonché alle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla normativa vigente, insediate da almeno dodici mesi antecedenti l'evento nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge ricadenti nella città metropolitana di Catania, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei tre mesi successivi agli eventi, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente (articolo 19); dispongono l'esenzione dal pagamento delle imposte in relazione agli immobili distrutti o che siano oggetto di ordinanze sindacali di sgombero fino alla ricostruzione definitiva o al recupero dell'agibilità e comunque non oltre l'anno di imposta 2020, nonché l'esenzione dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia nel periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilità o di sgombero e la revoca della misura (articolo 20).

Con riferimento al Capo III del decreto-legge (articoli 21-30), le disposizioni per il comune dell'Aquila e gli altri comuni abruzzesi colpiti dal sisma del 2009, in particolare: dispongono l'assegnazione, per il 2019, di un contributo straordinario di 10 milioni di euro al comune dell'Aquila a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate e di 500.000 euro all'Ufficio speciale per la ricostruzione, anche per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori cratere (articolo 21); introducono misure relative alle assunzioni e al trattamento del personale in servizio presso la struttura commissariale, gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione (articolo 22).

Le disposizioni per accelerare la ricostruzione nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017: introducono, per l'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, previsioni analoghe a quelle definite dall'articolo 17 in relazione alla ricostruzione nel Molise e nella regione Etna (articolo 23, comma 1, lettera *a*)); prevedono una procedura semplificata, che può essere curata dai comuni, per l'istruttoria delle pratiche relative agli immobili con danni lievi (articolo 23, comma 1, lettere *b*) e *d*)); eliminano la previsione, contenuta nella legislazione previgente, in base alla quale i proprietari che procedano all'alienazione dell'immobile per il quale abbiano ricevuto contributi prima del completamento degli interventi sovvenzionati, ovvero entro due anni dal loro completamento, decadono dal diritto alle provvidenze e sono tenuti al rimborso delle somme percepite (articolo 23, comma 1, lettera *c*)); eliminano l'obbligo, per il beneficiario dei contributi, di selezionare l'impresa mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta (articolo 23, comma 1, lettera *c*)); dispongono un aumento del contributo aggiuntivo previsto per le attività tecniche, finalizzato all'analisi di risposta sismica locale e rinviano al Commissario straordinario del compito di individuare, per le opere pubbliche, il numero e l'importo massimo degli incarichi di progettazione e direzione lavori che possono essere assunti contemporaneamente da un solo soggetto (articolo 23, comma 1, lettera *e*)); in relazione alla gestione del materiale derivante dal crollo degli

edifici, introducono, per i materiali nei quali si rinveniva la presenza di amianto e che non possono essere trattati in deroga all'articolo 184 del testo unico sull'ambiente, il riferimento al superamento dei limiti contenuti al punto 3.4 dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fissano poi al 31 dicembre 2019 il limite per il regime derogatorio previsto per il trasporto e il deposito dei materiali provenienti dai cantieri delle zone colpite dal sisma (articolo 24); stabiliscono misure di compensazione per i comuni del cratere, a fronte delle minori entrate derivanti dall'esenzione dal pagamento di talune imposte comunali (articolo 25).

Le disposizioni che riguardano i comuni dell'isola di Ischia sono finalizzate ad incrementare di 15 unità, fino al 31 dicembre 2019, il contingente di personale militare di cui all'articolo 1, comma 688, della legge n. 205 del 2017, per il presidio della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno (articolo 27).

Le ulteriori disposizioni del Capo III riguardano: il Codice della protezione civile, sul quale si interviene al fine di semplificare le procedure per il ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi. In particolare, le norme stabiliscono che le ordinanze della protezione civile dispongano in ordine all'attuazione delle misure urgenti per il ripristino delle strutture e infrastrutture danneggiate e per far fronte ai danni subiti dalle attività economiche e produttive, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri e sulla base dei criteri da questo individuati. Limitano inoltre al territorio regionale la possibilità di adottare misure di de-localizzazione, laddove possibile temporanea (articolo 26, comma 1); la semplificazione delle procedure per l'erogazione degli indennizzi ai cittadini e alle imprese che stanno subendo disagi a causa del cantiere per la ricostruzione del ponte Morandi a Genova, con la previsione che i criteri e le modalità per la concessione delle forme di ristoro dei danni subiti siano individuati, con propria ordinanza, dal Commissario straordinario di cui al decreto-legge n. 108 del 2018, nei limiti delle risorse disponibili sulla propria contabilità speciale non destinate a diversa finalità e comunque nel limite complessivo di 7 milioni di euro (articolo 26, comma 2); il codice delle comunicazioni elettroniche, al quale vengono apportate una serie di integrazioni finalizzate a prevedere la realizzazione di un sistema di diffusione di allarme pubblico con il quale raggiungere, in caso di gravi emergenze o catastrofi, tutti i soggetti presenti nella zona geografica interessata. La definizione delle modalità di attivazione e di gestione del sistema di allarme, che potrà utilizzare i servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero, i servizi di diffusione radiotelevisiva, le applicazioni mobili basate su un servizio di accesso a internet o altri servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, purché equivalenti in termini di copertura e capacità di raggiungere gli utenti finali, è rinviata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Con il decreto del Presidente del Consiglio verranno stabiliti an-

che le modalità e i criteri per l'erogazione di eventuali contributi per gli investimenti volti al potenziamento e all'innovazione delle reti dei gestori e alla gestione operativa della piattaforma occorrente (articolo 28).

Oltre ad una disposizione specifica volta ad individuare, nelle more del recepimento del nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, l'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge n. 205 del 2017, in relazione all'obbligo di integrare negli apparecchi atti alla radiodiffusione sonora almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale (articolo 26, comma 5), il Capo III contiene infine le norme sulla copertura finanziaria e sull'entrata in vigore del provvedimento.

La presidente MORONESE fa presente che sono pervenute, già nella giornata di ieri, circa venti richieste di audizione da parte di tre Gruppi soltanto. Fa presente fin da ora che, qualora il numero complessivo delle richieste di audizione sia tale da non consentire di esaurirne lo svolgimento nella giornata di lunedì 6 maggio, come convenuto in Ufficio di Presidenza, la Presidenza delle Commissioni riunite, d'intesa con i relatori, si riserva di ridurre il numero delle stesse al fine di assicurare il rispetto delle ricordate determinazioni dell'Ufficio di Presidenza.

Dopo brevi interventi del senatore MALLEGGNI (*FI-BP*), del relatore SANTILLO (*M5S*) e del senatore FERRAZZI (*PD*), le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Martedì 30 aprile 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 44

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 8,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria
72^a Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il vice ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca Fioramonti.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena conclusa. In quella sede è stato definito il calendario dei lavori della prossima settimana, nel corso della quale, oltre allo svolgimento di argomenti già

all'ordine del giorno della Commissione nella precedente settimana riservata alle Commissioni e di quelli all'ordine del giorno della settimana corrente, sono state programmate – secondo quanto già convenuto nell'Ufficio di Presidenza del 17 aprile – audizioni informali in merito al disegno di legge n. 641 e in tema di *bonus* cultura, nonché audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva per la definizione dei profili e degli ambiti occupazionali delle figure di educatori e pedagogisti e nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul contrasto al *doping* nella pratica sportiva, in sede riunita con la Commissione sanità.

Si è inoltre convenuto di svolgere nella giornata di martedì 7 maggio un'audizione informale di rappresentanti di organizzazioni sindacali in merito all'atto del Governo n. 79 recante «Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)».

Si è infine definito l'elenco delle audizioni informali da svolgere nell'ambito degli affari assegnati in materia di «Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione» e su «Volontariato e professioni nei beni culturali», nonché in merito all'affare assegnato n. 160 «Sui percorsi didattici nelle scuole sulla storia, con particolare riferimento a quella del Novecento, e sulla presenza della traccia di storia tra le prove dell'esame di maturità».

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante la tabella triennale 2018-2020 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica (n. 78)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice DE LUCIA (*M5S*) propone di esprimere un parere favorevole.

Il vice ministro FIORAMONTI esprime il consenso del Governo alla proposta della relatrice.

Nessun chiedendo di intervenire e previa verifica del numero legale, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 9,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 30 aprile 2019

Plenaria**50^a Seduta**

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Alessandra Pesce.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente VALLARDI ricorda che, nella seduta di ieri la Commissione ha avviato l'esame del disegno di legge in titolo con l'illustrazione da lui svolta in qualità di relatore.

Si apre la discussione generale.

Il senatore TARICCO (PD) osserva che il provvedimento in esame, dopo la prima lettura alla Camera dei deputati, è divenuto estremamente corposo e affronta molteplici questioni relative ad emergenze del settore agricolo. Pur apprezzando l'opportunità di tali interventi, esprime rammarico per il fatto che, oltre ad affrontare le emergenze, non si sia anche

colta l'occasione per avviare una soluzione strutturale ed evitare il ripetersi di determinate situazioni.

Pur formulando quindi un giudizio complessivamente positivo sul disegno di legge, sottolinea una serie di questioni rimaste aperte, emerse anche nell'audizione delle organizzazioni professionali e cooperative del settore agricolo svolta ieri.

In primo luogo richiama il tema delle assicurazioni contro i danni alle coltivazioni, in particolare quelli da eventi atmosferici avversi: a causa di ritardi negli adempimenti burocratici europei e nazionali, accade spesso che le polizze assicurative agricole possano essere sottoscritte solo dopo che le calamità naturali si sono già verificate, con grave danno per gli agricoltori. Per la terza volta infatti, si è dovuto consentire, con un intervento normativo *ad hoc*, alle aziende agricole danneggiate di poter attingere, in deroga alle regole ordinarie, al Fondo di solidarietà nazionale anche per gli indennizzi dei danni alle colture che rientrano tra quelle assicurabili, ma per le quali gli agricoltori non avevano potuto stipulare le polizze per tempo. Chiede quindi con forza un intervento strutturale sul sistema assicurativo in agricoltura, che possa consentire alle aziende di cautelarsi contro le calamità naturali, senza gravare sempre sul sistema pubblico.

Si sofferma poi sull'articolo 4-*bis*, relativo alla movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della «lingua blu», sottolineando la necessità di uniformare le procedure e i casi nei quali le Regioni e le Province autonome possono chiedere la deroga alla libertà di movimento del bestiame, per evitare che vi siano decisioni eterogenee sul territorio nazionale.

Con riferimento all'articolo 6-*bis*, ritiene importante offrire un sostegno adeguato ai frantoi oleari della regione Puglia entrati in difficoltà a causa della crisi della raccolta olivicola legata alle gelate dello scorso anno e alla malattia della *Xylella fastidiosa*. Si tratta infatti di un passaggio fondamentale: come dimostrato da altre crisi analoghe, ad esempio nel settore castanicolo, occorre evitare che, allorquando la raccolta della materia prima, auspicabilmente, riprenderà vigore, la filiera produttiva abbia problemi legati alla mancanza di un adeguato numero di impianti di trasformazione che possano lavorare le olive.

Infine si sofferma sull'articolo 4 che contiene disposizioni per il rinvio della riscossione coattiva degli importi dovuti per il prelievo supplementare latte. Sottolinea che quella delle «quote latte» è una vicenda annessa che sarebbe bene chiudere una volta per tutte. Dopo i molti errori del passato, quando alcune forze politiche adesso al Governo avevano favorito varie proroghe, illudendo gli agricoltori che non avrebbero mai dovuto pagare le multe dovute per la produzione eccedentaria di latte, il sistema si stava faticosamente mettendo in regola.

Delle circa 5.000 aziende produttrici di latte che debbono ancora finire di versare le multe, circa 4.500 hanno quasi completamente pagato il loro debito con l'erario, mentre le altre 500 sono ancora morose per la quasi totalità degli importi dovuti, rappresentando circa l'80 per cento

del debito complessivo nazionale. Di conseguenza, il rinvio delle procedure di riscossione coattiva al 15 luglio, favorirà soprattutto queste ultime, penalizzando ancora una volta le aziende oneste che in questi anni hanno pagato regolarmente quanto dovuto.

Esprime il timore che tale proroga, che richiederà un decreto ministeriale di attuazione, possa preludere ad ulteriori ricorsi da parte delle aziende interessate, innescando una nuova spirale di rinvii. Nel censurare questo modo di procedere, invita il Governo a chiudere una volta per tutte questa vertenza, che ha creato gravi danni non solo dal punto di vista economico, dato che il costo delle multe non pagate è poi ricaduto sui cittadini, ma anche dal punto di vista produttivo, innescando profonde lacerazioni e contrapposizioni all'interno del settore lattiero-caseario. Chiede pertanto che la Commissione acquisisca dall'AGEA dati aggiornati sull'ammontare del prelievo supplementare latte ancora da riscuotere, sia attraverso le procedure esecutive ordinarie, sia attraverso la riscossione coattiva, possibilmente distinguendo tra le procedure stabilite dal decreto-legge n. 49 del 2003 (convertito dalla legge n. 119 del 2003) e quelle indicate dal decreto-legge n. 5 del 2009 (convertito dalla legge n. 33 del 2009).

Il senatore LA PIETRA (*Fdi*) evidenzia come anche gli interventi contenuti nel decreto-legge in conversione dimostrino l'esigenza di mettere a punto un piano strutturale per affrontare una serie di problemi nel settore agricolo che ormai non sono più eccezionali, ma stanno diventando ordinarie, in particolare per quanto riguarda gli eventi atmosferici avversi e tutto quello che comportano. Riconosce tuttavia la necessità delle misure previste nel decreto-legge, che costituisce una prima importante risposta. Sul tema delle quote latte concorda con l'analisi del senatore Taricco, pur sottolineando l'esigenza di salvaguardare tutte le aziende del comparto lattiero-caseario del latte bovino. Bisognerà però mettere un punto fermo a una vicenda ormai annosa.

Per quanto riguarda gli articoli 1, 2 e 3 che intervengono a favore del settore lattiero-caseario del comparto ovino e caprino, rileva la mancanza di norme che assicurino un controllo adeguato sulla qualità e genuinità del prodotto, che è uno dei nodi irrisolti che hanno causato anche la recente crisi in Sardegna.

Critica infine duramente l'inserimento nel provvedimento in esame dell'articolo 12 relativo all'emergenza della bonifica dell'ex stabilimento chimico Stoppani. Pur ritenendo apprezzabili le norme, si tratta però di interventi che nulla hanno a che vedere con il settore agricolo e che non sarebbero dunque mai dovute entrare in un decreto-legge dedicato alle emergenze in agricoltura e che non rientra neanche nelle competenze della Commissione, che sarà chiamata quindi ad esprimersi senza un'adeguata cognizione di causa.

Il senatore DE BONIS (*Misto*) esprime apprezzamento per l'articolo 10-*quater*, che affronta finalmente il tema delle pratiche commerciali nelle

filieri agroalimentari. Ritiene particolarmente condivisibile l'introduzione della stima dei costi medi dei vari prodotti affidata all'ISMEA, che accoglie le richieste da tempo avanzate da più parti, nonché il conseguente divieto di vendita sottocosto. Chiede alla rappresentante del Governo se tale norma sia immediatamente applicabile o se occorrerà un decreto di attuazione per consentire agli agricoltori di potersi finalmente tutelare contro i sorpresi delle grandi centrali di acquisto.

Esprime invece una valutazione assai critica su altre disposizioni del provvedimento. Anzitutto l'articolo 6 che interviene a sostegno delle aziende agricole della regione Puglia colpite dalle gelate dello scorso anno: in pratica si consente alla Regione di fare la domanda per lo stato di calamità anche dopo il termine ordinario, con ciò discriminando altre Regioni, come la Basilicata, che, colpite anch'esse duramente dalle gelate, pur avendo fatto domanda nei termini, non hanno ancora avuto risposta. In merito all'articolo 11-*bis*, che introduce misure di sostegno al settore suinicolo, sottolinea la disparità di trattamento rispetto ad altri settori zootecnici che hanno uguali difficoltà, richiamando in particolare quello cunicolo, come da lui stesso inutilmente chiesto da anni.

Sulle misure introdotte dall'articolo 8-*ter* contro la diffusione della *Xylella fastidiosa*, nota che le risorse stanziare riguardano solo l'eradicazione delle piante infette, mentre non sono previste per il sostegno alla ricerca, laddove molte indagini hanno dimostrato la possibilità di curare le piante malate. Critica il fatto che in questi mesi in Parlamento e nella stessa Commissione si sia rinunciato a fare un dibattito serio sul tema, come dimostrano i ritardi nell'esame della proposta di istituzione di una Commissione di inchiesta sul fenomeno della *Xylella* da lui stesso presentata.

Infine, evidenzia che le risorse stanziare a favore del comparto oleario in Puglia non sono andate esclusivamente agli olivicoltori, come sarebbe stato auspicabile, ma anche ad altre categorie che poco o nulla hanno a che vedere con il settore, come i frantoi oleari o i florovivaisti, mentre mancano misure chiare per la rigenerazione degli oliveti. Preannuncia quindi la presentazione di specifici emendamenti.

Il senatore BERUTTI (*FI-BP*) concorda con il senatore Taricco sull'esigenza di riformare in maniera adeguata il settore delle assicurazioni agricole, per mettere in condizione le aziende di tutelarsi contro i danni sempre più frequenti derivanti dagli eventi atmosferici avversi, non dovendosi sempre fare affidamento sul Fondo di solidarietà nazionale, che non è evidentemente in grado di coprire tutte le situazioni.

Per quanto riguarda il fenomeno della *Xylella fastidiosa*, ritiene anch'egli opportuno investire maggiormente sulla ricerca e sulla prevenzione, per evitare una propagazione del batterio, che è una minaccia non solo per la regione Puglia, ma per tutte le Regioni italiane in cui si produce olio.

Sull'articolo 10-*quinquies*, che interviene a favore del settore saccarifero, chiede che si avvii un piano di interventi strutturali, dato che la

crisi del settore, legata anche a scelte sbagliate dell'Unione europea, dura ormai da molti anni, al punto che molte aziende hanno dovuto abbandonare la coltivazione delle barbabietole e non è per nulla facile riconvertire le colture. Concludendo, sottolinea la necessità di un piano strategico a favore dell'agricoltura, in grado di superare l'approccio degli interventi emergenziali che, per quanto importanti, non possono risolvere i problemi.

Il senatore MOLLAME (M5S) ricorda che il provvedimento in esame mira a risolvere alcune situazioni di emergenza in campo agricolo che erano divenute urgenti e indifferibili e che, pertanto, non è questa la sede per affrontare altre situazioni che hanno invece, come è stato rilevato in molti interventi, carattere strutturale. Sulla questione della *Xylella fastidiosa* esprime soddisfazione perché il problema, dopo molti errori e sottovalutazioni del passato, viene finalmente affrontato in maniera adeguata e con interventi anche drastici, per dare una risposta a un territorio duramente penalizzato. Nel complesso, evidenzia lo sforzo del Governo e della maggioranza di dare una risposta adeguata ai problemi del comparto agricolo, che rimane uno dei principali motori dell'economia nazionale.

Il presidente VALLARDI (L-SP-PSd'Az), in qualità di relatore, interviene in sede di replica, ringraziando preliminarmente i colleghi per il contributo dato alla discussione.

Nel merito, concorda sull'esigenza di intervenire con una misura a regime sul sistema delle assicurazioni in agricoltura, per consentire alle aziende di tutelarsi più efficacemente dagli eventi avversi. Si tratta però di un problema che, più che a scelte politiche o amministrative, è da imputare al cambiamento climatico esplosivo negli ultimi anni, che impone ormai un diverso approccio.

Sul fenomeno della *Xylella fastidiosa*, si tratta di un problema che si è trascinato per troppi anni e che non può però essere imputato all'attuale Governo. Finalmente, con le misure contenute nel provvedimento in esame, si sta cercando di porre rimedio in maniera strutturale, superando anche errori e scelte sbagliate del passato. In replica al senatore De Bonis, ritiene che lo svolgimento di un'inchiesta sul fenomeno non sia funzionale alla soluzione del problema, tenendo anche conto che sono già state svolte numerose indagini sull'argomento, tra cui anche una recente presso la Camera dei deputati.

Concorda con il senatore Taricco sull'importanza di sostenere l'industria di trasformazione olearia dei frantoi, per evitare che la mancanza di un'adeguata capacità di trattamento della materia prima possa compromettere l'intera filiera, una volta che la raccolta delle olive riprenderà su livelli più elevati. Per quanto riguarda le osservazioni dello stesso senatore Taricco in merito alle quote latte, nessuno intende incoraggiare surrettiziamente le aziende a non pagare quanto dovuto, ma è necessario comunque aiutare il settore. Riconosce naturalmente che la vicenda si sta trascinando da troppi anni e che questa proroga dovrebbe essere veramente l'ultima, per consentire una chiusura definitiva della vertenza.

Per quanto riguarda la questione della cosiddetta lingua blu, ritiene anch'egli che debba esservi una uniformità nelle politiche delle Regioni: pur nel rispetto dell'autonomia degli enti territoriali, infatti, su questi temi è indispensabile una visione unitaria e una direttiva chiara.

Infine, con riferimento all'articolo 12, riconosce che si tratta di un tema estraneo alle questioni agricole, tuttavia non è la prima volta che, per dare risposta a situazioni emergenziali, le circostanze impongono, per ragioni contingenti, di inserire anche norme non omogenee all'interno di un decreto-legge.

Il sottosegretario Alessandra PESCE, intervenendo in sede di replica, ringrazia anch'ella i senatori della Commissione per il tono costruttivo e propositivo dei vari interventi.

Per quanto riguarda la questione delle assicurazioni, conferma la loro importanza essenziale per il settore agricolo. Pur riconoscendo che negli anni passati il sistema non abbia funzionato sempre a dovere, ricorda le novità gestionali introdotte lo scorso anno, che ritiene potranno aiutare a migliorare la situazione. Tali misure dovranno però accompagnarsi a interventi integrativi, soprattutto per il sostegno ai lavoratori del settore, che non possono pagare i malfunzionamenti del sistema. In proposito, si dichiara disponibile a lavorare insieme alla Commissione per trovare le soluzioni normative più efficaci.

Osserva poi che il provvedimento in esame non si limita a introdurre misure emergenziali, ma pone anche le basi per una soluzione strutturale di alcuni problemi, ad esempio attraverso le disposizioni per il monitoraggio della produzione lattiero-casearia, di cui all'articolo 3, che è di importanza fondamentale per il comparto.

Sulla filiera olearia, l'attenzione è stata concentrata sulla Puglia, perché è la principale produttrice italiana ed è stata investita, a causa della batteriosi da *Xylella fastidiosa* e delle gelate dello scorso anno, da una crisi drammatica. Evidenzia che il provvedimento in esame contiene misure di sostegno e di rilancio del settore, anche attraverso un piano di rigenerazione, ricordando che comunque la gestione concreta di molti interventi spetterà alla Regione, trattandosi di risorse finanziate nell'ambito dei Piani di sviluppo regionali della PAC.

Sulle pratiche commerciali sleali nelle filiere agroalimentari, osserva che la rilevazione dei costi medi di produzione che il provvedimento affida all'ISMEA è solo un primo passo. Una disciplina più completa si potrà comunque avere in sede di recepimento dell'apposita direttiva recentemente approvata dall'Unione europea.

Non aggiunge nulla rispetto a quanto già emerso sul tema delle quote latte, ribadendo la disponibilità del Governo a collaborare con la Commissione e il Parlamento per risolvere i problemi dell'agricoltura in maniera il più possibile condivisa.

La senatrice ABATE (M5S), a integrazione di quanto già evidenziato dai colleghi sugli interventi di contrasto al fenomeno della *Xylella fastidiosa*, sottolinea l'importanza di affrontare in modo strutturale un problema finora gestito spesso in modo emotivo, considerando anche il rischio che, se non arginata, la batteriosi possa estendersi ad altre Regioni che pure producono olio, come la Calabria.

Ricorda che molti settori agricoli vivono una crisi profonda, come quello agrumicolo che il decreto-legge in esame cerca giustamente di sostenere, ma che necessita di misure a regime: preannuncia in proposito una serie di iniziative nell'ambito della Commissione. Infine, auspica anch'ella una maggiore diffusione dello strumento delle assicurazioni contro i danni in agricoltura, spesso misconosciuto.

La senatrice NATURALE (M5S) plaude anch'ella all'adozione di misure finalmente adeguate per il contrasto al fenomeno della *Xylella fastidiosa*, che ha drammaticamente colpito la sua Regione di origine. In Puglia, infatti, la coltivazione degli olivi non è solo una fondamentale risorsa economica, ma una parte integrante dell'ambiente e della cultura del territorio.

Dichiara poi di comprendere le perplessità di alcuni colleghi per l'assenza di analoghe misure per i problemi di altre Regioni, dicendosi però certa che il Governo provvederà presto a intervenire.

Il PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione generale.

Il senatore TARICCO (PD), in relazione al termine per la presentazione degli emendamenti fissato nella seduta di ieri per lunedì 6 maggio, alle ore 18, segnala l'esigenza di disporre di un tempo aggiuntivo, chiedendo di spostarlo a martedì 7 maggio, alle ore 12.

Il PRESIDENTE propone di fissare il nuovo termine per martedì 7 maggio, alle ore 10, in modo da consentire di poter predisporre gli emendamenti in tempo utile per la seduta pomeridiana.

La Commissione conviene infine con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell'audizione, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione all'esame del disegno di legge n. 1249 (d.l. n. 27/2019 – rilancio settori agricoli in crisi), di rappresentanti delle organizzazioni professionali agri-

cole e degli organismi della cooperazione, svoltasi nella giornata di ieri, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,10.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 70

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 10,15 alle ore 10,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 30 aprile 2019

Plenaria

107^a Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 79)

(Osservazioni alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore AUDDINO (*M5S*) rileva che lo schema è finalizzato a dare attuazione alla legge n. 508 del 1999 nella parte in cui prevede l'emanazione di regolamenti di delegificazione per la disciplina, tra l'altro, delle procedure di reclutamento del personale. Dopo aver ricordato le varie norme che si sono susseguite nella fase transitoria, che ha visto anche l'intervento della giustizia amministrativa, passa all'esame del testo.

L'articolo 1 reca le definizioni, mentre l'articolo 2 stabilisce che ogni Istituzione dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nel rispetto della propria dotazione organica ed entro i limiti delle risorse disponibili, predisponga un piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato, indicandone l'*iter* di approvazione. L'articolo 3 regola la collaborazione fra Istituzioni AFAM, sia per la programmazione di procedure di reclutamento comuni, sia per l'utilizzo congiunto del personale e l'articolo 4 riguarda le procedure di reclutamento per l'assunzione di docenti a tempo indeterminato, che dovranno avvenire con selezione pubblica per titoli ed esami. Il successivo articolo 5 disciplina le procedure per la stipula di contratti di insegnamento a tempo determinato,

introducendo novità che si applicheranno dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore del regolamento. L'articolo 6 concerne il conferimento di incarichi di insegnamento per peculiari e documentate esigenze didattiche alle quali non è possibile fare fronte con il personale di ruolo o con quello a tempo determinato nel limite delle dotazioni organiche. Infine, l'articolo 7 reca i principi generali per il reclutamento del personale amministrativo e tecnico, mentre l'articolo 8 dispone, tra l'altro, che alcune misure previste dallo schema di regolamento non si applichino agli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), per le particolari caratteristiche di questi ultimi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice BOTTO (*M5S*) introduce il provvedimento, che si compone di 25 articoli, divisi in sei Capi. Per le parti di più stretta competenza della Commissione segnala, in particolare, l'articolo 10-*bis*, che interviene sulla disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali, al fine di ampliare il relativo ambito soggettivo di applicazione. In particolare, il comma 1 introduce il nuovo comma 6-*bis* all'articolo 21 della legge n. 223 del 1991, estendendo il cosiddetto *bonus* contributivo a fini assistenziali e previdenziali per il 2019 anche ai lavoratori agricoli dipendenti da imprese agricole che abbiano beneficiato degli interventi compensativi a valere sul Fondo di solidarietà nazionale e ricadenti nelle zone colpite da calamità naturali di cui all'Ordinanza della protezione civile 15 novembre 2018, n. 558. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e partecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità. Il comma 2 indica la copertura finanziaria degli oneri della misura, valutati in 860.000 euro per il 2019.

La relatrice cita quindi sinteticamente le rimanenti disposizioni, che recano misure di sostegno ai settori: lattiero-caseario (articoli 1, 2, 3, 4, 4-*bis* e 5); olivicolo-oleario (6, 6-*bis*, 7, 8, 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater*); agrumicolo (articolo 9); agroalimentari in crisi (10, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater*, 10-*quinquies*, 11 e 11-*bis*); ittico (articolo 11-*ter*). Infine, ricorda che l'articolo 12 ha ad oggetto misure urgenti per la messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, mentre gli articoli 13 e 14, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE annuncia che, allo scadere del termine, sono stati presentati 50 emendamenti e 6 ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 920-B, già trasmessi alle Commissioni permanenti 1^a, 2^a, 5^a e 14^a ai fini dell'espressione del relativo parere. Al fine di consentirne fin d'ora la conoscibilità, avverte che i testi saranno pubblicati in allegato al resoconto dell'odierna seduta.

Ricorda poi che, come stabilito dall'ultimo calendario dei lavori dell'Assemblea, la prossima settimana sarà riservata ai lavori delle Commissioni. Anticipa quindi la convocazione di numerose sedute, anche in sede di Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi, per lo svolgimento, a partire dalla mattina di martedì 7 maggio, delle audizioni informali sul disegno di legge n. 1122 (Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione). Nel corso della settimana saranno poi esaminati in sede referente i disegni di legge n. 920-B (concretezza) e 310, 658 e 1132 (salario minimo), nonché, in sede consultiva, i disegni di legge n. 1249 (rilancio settori agricoli in crisi), 867 (sicurezza esercenti le professioni sanitarie) e 1200 (tutela violenza domestiche e di genere) e l'Atto del Governo n. 79 (schema DPR personale docente e amministrativo AFAM). Sarà inoltre convocato il Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 55 e connessi, in tema di *caregiver* familiare.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 920-B

G/920-B/1/11

LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

un moderno approccio in materia di organizzazione e gestione di complesse strutture del lavoro, in particolare nel settore dei servizi, ed *a fortiori*, nei servizi pubblici, dovrebbe essere prioritariamente orientato all'efficientamento delle prestazioni, attraverso il ricorso alle nuove tecnologie e soprattutto alla valorizzazione e riqualificazione delle professionalità esistenti. In un proficuo e costante coinvolgimento delle migliori energie dei lavoratori pubblici e delle loro organizzazioni di rappresentanza;

ovvero, l'esatto contrario della filosofia che ha ispirato il provvedimento in oggetto, ed in particolare gli articoli 1 e 2, caratterizzati da una visione anacronisticamente centralista e al tempo stesso imperniata sul sospetto e su metodi volontariamente invasivi dei diritti dei lavoratori;

anche il riferimento alle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, peraltro senza lo stanziamento di risorse aggiuntive, viene declinato esclusivamente per il potenziamento dei sistemi di rilevamento delle presenze, con soluzioni che hanno suscitato molti e circostanziati rilievi da parte del Garante per la tutela dei dati personali;

al contrario, le pubbliche amministrazioni italiane necessiterebbero, da una parte, della prosecuzione delle politiche di stabilizzazione dei lavoratori precari avviate nella scorsa legislatura, dall'altra, di un grande investimento in modernizzazione dei processi lavorativi e nella formazione di un personale posto sempre di fronte a nuove sfide e a nuovi servizi;

anche in tale prospettiva, è fondamentale il pieno coinvolgimento e la collaborazione dei lavoratori pubblici e delle loro organizzazioni sindacali;

una moderna ed efficiente amministrazione pubblica è fattore indispensabile per il rilancio del nostro sistema produttivo e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini,

impegna il Governo:

ad adottare, in collaborazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori pubblici, comparativamente più rappresentative su base nazionale, una strategia di investimenti in formazione e in efficientamento dei processi produttivi delle pubbliche amministrazioni, prevedendo lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie.

G/920-B/2/11

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

a proposito di concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni, è evidente una palese contraddizione che ha caratterizzato, in generale, l'operato del Governo rispetto alle enunciazioni programmatiche e che caratterizza, in particolare, il presente provvedimento con un approccio punitivo e allo stesso tempo velleitario;

il contrario di quel ricambio generazionale e dello sblocco totale del *turn over*, che i governi a guida PD avevano avviato, prevedendo, tra l'altro, l'assunzione di 50 mila dipendenti precari. Un processo virtuoso di rinnovamento che pure si era promesso di mantenere, se non rafforzare, anche anticipando al 2019 le assunzioni previste per il prossimo triennio;

al contrario, con una norma inserita nella legge di bilancio 2019, si smentiscono tali propositi e, a seguito dell'esito del confronto con la Commissione europea e della conseguente necessità di reperire risorse al fine di dare copertura economica ad alcune controverse misure, si stabilisce il divieto per la Presidenza del Consiglio dei ministri, i ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali, di effettuare, in riferimento alle ordinarie facoltà assunzionali per l'anno 2019, assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019, ovvero proprio quelle amministrazioni che dal 10 gennaio avrebbero potuto beneficiare dello sblocco del *turn over*;

tale disposizione arreca un gravissimo danno alle migliaia di precari storici della pubblica amministrazione, che, in base ai requisiti della riforma della scorsa legislatura, avevano acquisito il diritto di essere assunti immediatamente e pregiudica il futuro umano e professionale dei tanti giovani che dopo anni di sacrifici e di studio hanno vinto un con-

corso pubblico ed erano in graduatoria pronti a essere assunti a tempo indeterminato,

impegna il Governo:

ad adottare, sin dai prossimi provvedimenti utili, ogni misura volta a dare corso al processo di stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione, avviato nella scorsa legislatura;

a trovare le risorse necessarie prima del mese di novembre 2019 per sbloccare il *turn over* dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei ministeri, delle università e delle agenzie fiscali.

G/920-B/3/11

PATRIARCA, MALPEZZI, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro e reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche;

il comma 4 del medesimo articolo 2 è stato modificato dalla Camera dei deputati a seguito del recepimento della condizione approvata nel parere espresso dalla Commissione Cultura, che ha chiesto, appunto, di escludere il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative dall'ambito di applicazione del suddetto articolo;

il fenomeno dell'assenteismo nelle scuole è, infatti, estremamente limitato, anche perché per i docenti assentarsi dall'istituto senza permesso è pressoché impossibile;

non è stata, invece, recepita la richiesta di escludere dalla suddetta verifica dell'accesso i dirigenti dei medesimi istituti;

il ruolo del dirigente scolastico, in particolare, non può essere sottoposto a questo genere di controlli e la valutazione del dirigente non può essere frutto del conteggio delle ore passate a scuola, in quanto la qualità della prestazione dirigenziale non dipende dal tempo trascorso in ufficio, ma dal livello di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati;

i dirigenti scolastici non sono equiparabili agli altri dirigenti della pubblica amministrazione;

appare, quindi non accettabile la previsione di un controllo degli accessi con le modalità disciplinate dal provvedimento, in considerazione anche della mole di lavoro imposto ai dirigenti scolastici dalla reggenza di più plessi scolastici,

impegna il Governo:

in considerazione della contrattualizzazione dell'orario di lavoro ed essendo i dirigenti valutati, non per il tempo passato a scuola, ma per la qualità dei risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi assegnati, a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere l'esclusione dei dirigenti scolastici dall'ambito di applicazione dell'articolo 2.

G/920-B/4/11

LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro;

nel corso delle audizioni, il Garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato che se «presupposto per l'introduzione di un sistema di attestazione della presenza in servizio così invasivo quale quello biometrico è la sua ritenuta efficacia e affidabilità, ne consegue necessariamente l'ultroneità del ricorso contestuale alla video sorveglianza, che nulla potrebbe aggiungere in termini di contrasto di fenomeni elusivi»;

il Garante ha inoltre rilevato come non appare conforme al canone di proporzionalità, come declinato dalla giurisprudenza europea, l'introduzione sistematica, generalizzata e indifferenziata per le pubbliche amministrazioni di sistemi di rilevazione delle presenze tramite identificazione biometrica, in relazione ai vincoli posti dall'ordinamento europeo sul punto a fronte dell'invasività di tali forme di verifica e delle implicazioni derivanti dalla particolare natura del dato anche al fine di prevenire il possibile contenzioso giurisprudenziale,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere, sin dal prossimo provvedimento utile, le citate disposizioni al fine di assicurare l'alternatività dei due sistemi di verifica di rispetto dell'orario, oltre che una sua introduzione graduata in ragione delle diverse esigenze funzionali dei diversi uffici pubblici e le opportune forme di coinvolgimento e di accordo con le rappresentanze dei lavoratori al fine del ricorso alle suddette forme di rilevamento delle presenze.

G/920-B/5/11

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

l'articolo 2 prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro;

considerato che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame istituisce, presso il Dipartimento della funzione pubblica, il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa, denominato «Nucleo della concretezza», composto da 53 unità di personale e preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete (!) per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione;

si tratta di fatto di 53 persone che svolgeranno un'attività di controllo ponendo di fatto le varie amministrazioni sotto esame senza fare nulla per aumentarne la produttività;

considerato inoltre che:

l'intero disegno di legge è improntato a una logica di controllo e centralista, nella distorta convinzione che tutti i dipendenti della pubblica amministrazione siano furbi e fannulloni, animati dall'unica volontà di lavorare il meno possibile se, non addirittura, di non lavorare proprio;

non c'è un disegno organico e riformatore che anima il disegno di legge, ma solo una finalità di controllo nella assoluta e colpevole «dimenticanza» del fatto che quello della pubblica amministrazione è un sistema molto complesso sotto i profili organizzativo e normativo;

nel provvedimento in esame non c'è cura del personale della pubblica amministrazione, non c'è volontà di restituire senso e significato al lavoro dei dipendenti pubblici, non c'è nulla sulla formazione permanente, ma solo una finalità punitiva come se bastasse l'attività di controllo per garantire l'effettività dei diritti dei cittadini e il miglioramento dei livelli di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, invece che una selezione del personale basata su competenze e merito e l'assicurazione di una formazione continua dei dipendenti pubblici;

il disegno di legge in esame è improntato a una visione «vecchia» della pubblica amministrazione che non tiene conto delle nuove esigenze derivanti dai molti cambiamenti intervenuti negli ultimi anni e della necessità di creare nuove competenze e anche un nuovo rapporto con i cittadini, più snello, più veloce, più efficiente;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie a favorire la crescita e la valorizzazione delle competenze esistenti della pubblica amministrazione, a investire nella formazione permanente dei dipendenti, a prevedere nuovi sistemi incentivanti di valutazione delle prestazioni e la riorganizzazione delle risorse, al fine di migliorare il livello di qualità dei servizi e l'accessibilità dei cittadini alla pubblica amministrazione, in una prospettiva di sviluppo per la pubblica amministrazione.

G/920-B/6/11

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

l'articolo 4 prevede «Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione»;

l'Ispettorato per la funzione pubblica è stato istituito dall'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

l'Ispettorato per la funzione pubblica svolge i seguenti compiti: vigila sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, su segnalazione di cittadini e imprese; sull'applicazione delle misure di semplificazione; sul rispetto delle disposizioni in materia di controlli interni e di contenimento dei costi, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza ed i Servizi ispettivi della Ragioneria Generale dello Stato; sull'effettivo esercizio dei poteri disciplinari; per lo svolgimento dell'attività, l'Ispettorato si avvale di personale assegnato

al Dipartimento della funzione pubblica e dell'aliquota prevista dall'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

l'articolo 1 istituisce il cosiddetto Nucleo per la concretezza, un ulteriore organismo di controllo i cui compiti rischiano di sovrapporsi a quelli dell'Ispettorato, con il rischio di rendere l'attività ispettiva meno efficiente, considerato anche l'esiguo numero di unità di personale, cinquantatré, preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione;

tenuto conto che:

secondo dati forniti dall'Ispettorato della funzione pubblica, nel 2018 ci sono stati 10.350 procedimenti disciplinari avviati, in ragione di un notevole aumento dei controlli sia grazie a un'efficace azione deterrente;

l'efficienza amministrativa si costruisce investendo sulle risorse umane, che risultano sia il fattore produttivo di maggiore rilevanza della pubblica amministrazione, sia la principale variabile su cui agire per costruire efficienza e competitività;

i dati OCSE, incrociati con quelli della Ragioneria dello Stato, rivelano che l'Italia è ultima fra i Paesi europei quanto a numero di dipendenti pubblici, 49 ogni mille abitanti, ed è penultima, con un quasi 15 per cento, quanto a numero di dipendenti pubblici rispetto al totale degli occupati;

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso atti di propria competenza, misure volte a potenziare l'organico dell'Ispettorato per la funzione pubblica, al fine di garantire un efficace ed efficiente funzionamento dell'attività ispettiva all'interno della pubblica amministrazione.

Art. 1.

1.1

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Sopprimere l'articolo.

1.2

LAFORGIA, DE PETRIS

Al comma 1 sopprimere il capoverso «Art. 60-quinquies».

Art. 2.**2.1**

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell'identità e», con le seguenti: «nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell'identità o».

2.2

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, comunque, sempre in presenza di fattori di rischio specifici riguardanti fenomeni di assenteismo e inosservanza dell'orario di lavoro».

2.3

FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, RIZZOTTI, BERARDI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in presenza di accordi di prossimità che ne escludono la necessità e che definiscono la valutazione dei dipendenti in base ai risultati raggiunti nello svolgimento dell'attività lavorativa».

2.4

IANNONE, BERTACCO, RAUTI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il personale del comparto dell'istruzione e della ricerca, ivi compresa l'area dirigenziale, è escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo».

Conseguentemente al comma 5 del medesimo articolo 2 sopprimere le parole: «e 4».

2.5

PARENTE, MALPEZZI, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Tutto il personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, compresi i dirigenti scolastici, è escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo. È altresì escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo il personale dell'Afam, dell'università e della ricerca».

2.6

MALPEZZI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «ed educativo» con le seguenti: «, educativo e ATA».

2.7

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ed educativo» aggiungere le seguenti: «nonché i dirigenti».

Conseguentemente, al medesimo comma: medesimo periodo, sostituire le parole: «è escluso», con le seguenti: «sono esclusi»; sopprimere il secondo periodo».

2.8

MALPEZZI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ed educativo» aggiungere le seguenti: «, i dirigenti e il personale ATA».

Conseguentemente, al medesimo comma:

- a) *al primo periodo, sostituire le parole: «è escluso» con le seguenti: «sono esclusi»;*
 - b) *sopprimere il secondo periodo.*
-

2.9

LAFORGIA, DE PETRIS

Al comma 4, dopo le parole: «il personale docente ed educativo», aggiungere le seguenti: «il personale ATA, i Dirigenti scolastici, i lavoratori della Ricerca e delle Università».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

2.10

MALPEZZI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Al comma 4, dopo le parole: «istituzioni educative» inserire le seguenti: «, ivi compresi i dirigenti scolastici,».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

2.11

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono altresì esclusi dall'applicazione del presente articolo i dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

2.0.1

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole da: "Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di migliorare l'azione di contrasto all'assenteismo e incrementare gli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti assenti dal servizio per malattia, il numero di controlli da eseguire nelle fasce orarie di reperibilità, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti, nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, da garantire a ciascun medico inserito nelle suddette liste, non potrà essere inferiore a quello previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1996. Il rapporto dei medici di cui al periodo precedente prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato, nei limiti delle risorse stabilite, da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, in analogia con quanto previsto all'articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in continuità con la disciplina, compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, stipulata tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della salute, l'Inps e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria".

2. Ai fini di cui al comma 6-*bis* le risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 sono incrementate di 20 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.2

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole da: "Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di migliorare l'azione di contrasto all'assenteismo e incrementare gli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti assenti dal servizio per malattia, il numero di controlli da eseguire nelle fasce orarie di reperibilità, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti, nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, da garantire a ciascun medico inserito nelle suddette liste, non potrà essere inferiore a quello previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1996. Il rapporto dei medici di cui al periodo precedente prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato, nei limiti delle risorse stabilite, da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, in analogia con quanto previsto all'articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in continuità con la disciplina, compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, stipulata tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della salute, l'Inps e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, l'Inps provvede nel limite di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse previste dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e nel limite di 18 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie che lo stesso Istituto rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del citato decreto-legge n. 463 del 1983. Sono, altresì, destinati, per le finalità di cui al presente comma, i rimborsi riconosciuti all'Inps per visite mediche di controllo per conto

dei datori di lavoro ed enti previdenziali di cui all'articolo 5, commi 12 e 13 del medesimo decreto-legge n. 463 del 1983.».

Art. 3.

3.1

TOFFANIN, FLORIS, BERARDI

Al comma 1, premettere il seguente periodo: «L'assunzione di personale a tempo indeterminato presso tutte le amministrazioni dello Stato è preceduta dalla ricognizione delle dotazioni organiche e delle qualifiche professionali di ciascuna amministrazione sulla base dei fabbisogni, nonché da una azione di semplificazione e di riduzione delle attuali procedure amministrative e dal completamento della digitalizzazione della pubblica amministrazione, cui le nuove dotazioni organiche e i nuovi fabbisogni devono essere parametrati.».

3.2

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2018, n. 145,», aggiungere le seguenti: «le regioni e gli enti locali.».

3.3

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 1, comma 300 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono soppresse le parole da: "e possono essere espletati" fino alla fine del periodo.».

3.4

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Al comma 6, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche», con le seguenti: «la possibilità di svolgere le prove scritte,».

Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero 3), sostituire le parole: «con risposta a scelta multipla», con le seguenti: «a risposta a scelta multipla nel caso in cui non si sia svolta la prova preselettiva di cui al numero 1)».

3.5

LAFORGIA, DE PETRIS

Al comma 6, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed estendendo tale modalità anche per i docenti abilitati e inseriti nelle graduatorie d'istituto di seconda fascia, per i docenti non abilitati inseriti nelle graduatorie d'istituto di terza fascia e con tre annualità di servizio, oltre che per il personale Assistente amministrativo facente funzione di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)».

3.6

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Al comma 6, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: «o in sostituzione delle medesime».

3.7

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Al comma 6, lettera b), numero 5), sopprimere la parola: «anche», e sostituire la parola: «telematici», con la seguente: «digitali».

3.8

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Al comma 6, lettera b), sopprimere il numero 6).

3.9

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Al comma 6, lettera b), numero 6), sopprimere le parole: «nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami».

3.10

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Al comma 6, lettera b), numero 7) dopo le parole: «di titoli,», aggiungere le seguenti: «ovvero di esperienze lavorative,».

3.14

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per il comparto della scuola e le università e gli enti di ricerca le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate su tutti i posti resi vacanti e disponibili per un biennio senza ragioni sostitutive inclusi i posti in organico di diritto o di sostegno in deroga».

Conseguentemente:

al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «, al comparto della scuola e alle università»;

al comma 3, sostituire le parole: «al comma 1», con le seguenti: «ai commi 1 e 6-bis»;

alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «e nel comparto "Istruzione e Ricerca"».

3.11

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le graduatorie di merito relative ai concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia indetti con decreto della Direzione Generale per il Personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prot. nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* – 4^a Serie speciale Concorsi ed Esami n. 16 del 26 febbraio 2016) sono trasformate in graduatorie ad esaurimento costituite su base provinciale. In deroga alla normativa vigente il personale docente iscritto nella graduatoria di una provincia può chiedere l'inserimento anche in una graduatoria di una o più provincie oltre a quella in cui è collocato per la classe di concorso per la quale ha sostenuto il concorso e nella posizione spettante sulla base del punteggio conseguito. Il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca avvia nuove procedure concorsuali subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti collocati nelle suddette graduatorie.».

3.12

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, RIZZOTTI, DAMIANI, RONZULLI, BERARDI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di agevolare il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione e di formare nuove figure professionali nelle materie di cui al comma 2, le amministrazioni di cui al comma 1 possono stipulare contratti di apprendistato a tempo determinato.».

3.13

BERARDI, FLORIS, TOFFANIN

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il 50 per cento dei posti messi a concorso di cui al comma 4, lettera b), è riservato al personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non

continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.».

3.15

PEROSINO, TOFFANIN, FLORIS

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di consentire l'attuazione del comma 4, per il triennio 2019-2021, nell'ottica della riduzione dei tempi di accesso al pubblico impiego, con conseguente razionalizzazione delle risorse, i termini di validità delle graduatorie, anche relative al personale dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 362, lettere da a) a e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le sole amministrazioni centrali sono prorogati al 31 dicembre 2021. In tal caso, non si applicano le previsioni di cui ai punti 1) e 2), della lettera a), dell'articolo 1, comma 362, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

3.16

MASINI, FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per le finalità di cui al comma 4, lettera a), l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

3.17

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, aggiungere infine i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della deter-

minazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo *turn over*. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni.».

3.18

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Previa certificazione della sostenibilità finanziaria e del contenimento delle spese di personale al di sotto della media del triennio 2011-2013, gli enti locali possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La sostituzione di personale soggetto a cessazione potrà essere programmata nello stesso esercizio in cui si verifica la cessazione».

3.19

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Al comma 9, sopprimere le lettere a) e b).

3.20

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Al comma 9, lettera b), numero 1), sostituire la parola: «tempestivamente», con le seguenti: «entro dieci giorni».

3.21

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «in quiescenza», aggiungere le seguenti: «da almeno due anni e».

3.22

LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «due».

3.23

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Al comma 11, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente ai periodi terzo, quarto e quinto.».

3.24

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi dalla nomina a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego i dipendenti in quiescenza che hanno aderito alla misura sperimentale Quota 100 di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.».

3.25

LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «legge 30 luglio 2010, n. 122,» aggiungere le seguenti: «sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definito dall'Istituto nazionale di statistica».

3.26

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

*Sopprimere il comma 14.***3.27**

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«16-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

b) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.».

3.0.1

MODENA, FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. Al comma 1, lettera c) e al comma 2, lettera b) dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

2. Fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti, il termine di cui al comma 1, lettera c) e comma 2, lettera b) dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 per le Amministrazioni presso le quali non sia annoverato personale che maturi il triennio previsto entro la data del 31 dicembre 2017.

3. In assenza di personale in possesso di tutti i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 o delle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il termine del 31 dicembre 2017 ivi stabilito è prorogato al 31 dicembre 2018.

4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle proprie risorse.».

3.0.2

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per il pieno rispetto dell'articolo 97 della Costituzione)

1. Al fine di garantire il pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 97 della Costituzione, all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole da: ", e possono essere espletati" fino alla fine del periodo sono soppresse.».

3.0.3

MALLEGNI, FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Intervento in favore dell'autonomia gestionale delle amministrazioni pubbliche)

1. L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dipendente anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è autonomamente determinato da ogni ente, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, con il solo limite finanziario previsto dall'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, sia per gli enti sottoposti al rispetto del patto di stabilità che per quelli non sottoposti al rispetto del patto di stabilità».

Art. 4.**4.1**

FLORIS, TOFFANIN, BERARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito con il seguente:

"2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della *performance*, prevedendo le assunzioni delle figure professionali ritenute necessarie per il perseguimento degli obiettivi di *performance* organizzativa, efficienza, di economicità e qualità dei servizi ai cittadini. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quanto riportato nei commi precedenti"».

4.2

DAMIANI, TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, RIZZOTTI, BERARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Previa certificazione della sostenibilità finanziaria e del contenimento delle spese di personale al di sotto della media del triennio 2011-2013, gli enti locali possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La sostituzione di personale soggetto a cessazione potrà essere programmata nello stesso esercizio in cui si verifica la cessazione».

4.3

LONARDO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ai dirigenti sanitari di strutture ospedaliere situate nel territorio delle Regioni sottoposte alla disciplina dei Piani di rientro in Sanità e che risultano inadempienti in termini di mantenimento nell'erogazione dei LEA, non spetta alcuna retribuzione di risultato per l'intera durata del Piano di rientro».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni in materia di retribuzione di risultato della dirigenza medica».

Art. 5.**5.1**

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, RIZZOTTI, DAMIANI, RONZULLI, BERARDI

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le somme di cui al comma 2, terzo periodo, sono, altresì, distribuite alle microimprese, piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in misura pari all'ammontare dei buoni pasto non rimborsati relativi alle gare indicate al comma 1. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo complessivo dei crediti vantati dai predetti soggetti, Consip S.p.A. provvede al versamento delle stesse in favore degli stessi, in proporzione all'entità del rispettivo credito. Per le finalità di cui al precedente periodo, il fondo di cui al comma 3, è incrementato di 3 milioni di euro per il 2019».

5.2

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, RIZZOTTI, DAMIANI, RONZULLI, BERARDI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. A decorrere dall'anno 2019, ai lavoratori autonomi ed alle imprese qualificate come esercizio convenzionato ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che abbiano subito perdite su crediti risultanti da elementi certi e precisi, riguardanti

buoni pasto ritirati ed emessi in virtù di convenzioni CONSIP, per conto di amministrazioni pubbliche, oltre alla deducibilità fiscale della perdita su crediti prevista all'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore della perdita, tenuto conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziato, che costituisce tetto di spesa.

6-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 6-bis è utilizzabile dai lavoratori autonomi e dalle imprese qualificate come esercizio convenzionato in compensazione dei loro debiti per imposte, contributi dovuti all'INPS ed altre somme dovute allo Stato, alle regioni ed agli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione e l'utilizzo del credito d'imposta, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 30 aprile 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 20

Presidenza del Presidente
MORRA

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14,05

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Martedì 30 aprile 2019

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Luca BRIZIARELLI

La seduta inizia alle ore 13,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Luca BRIZIARELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Audizione del Presidente del III municipio di Roma Capitale, Giovanni Caudo

Luca BRIZIARELLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Presidente del III municipio di Roma Capitale, Giovanni Caudo, accompagnato dall'assessore alla cultura del III municipio di Roma Capitale, Christian Raimo.

Giovanni CAUDO, *Presidente del III municipio di Roma Capitale*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Luciano NOBILI (*PD*), Rossella MURONI (*LeU*), Chiara BRAGA (*PD*), Giovanni VIANELLO (*M5S*), Tullio PATASSINI (*Lega*), il senatore Andrea FERRAZZI (*PD*), nonché Luca BRIZIARELLI, *presidente*.

Giovanni CAUDO, *Presidente del III municipio di Roma Capitale*, risponde ai quesiti posti.

Christian RAIMO *assessore alla Cultura del III municipio di Roma Capitale*, interviene per una precisazione.

Luca BRIZIARELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle ore 14,35 è ripresa alle ore 14,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Luca BRIZIARELLI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi ha convenuto che la missione in Calabria, prevista dal 6 al 9 maggio 2019, abbia luogo dal 3 al 6 giugno 2019.

La seduta termina alle ore 14,45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,35 alle ore 14,40.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di martedì 30 aprile 2019

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare NATO:

Plenaria *Pag.* 55

DELEGAZIONE presso l'Assemblea parlamentare NATO

Martedì 30 aprile 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Luca FRUSONE

La seduta inizia alle ore 13.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Luca FRUSONE, *presidente*, ricorda che nel corso della riunione della Commissione permanente dell'Assemblea parlamentare della NATO, che si è svolta a Zagabria lo scorso 30 marzo, sono state presentate una serie di proposte di riforma del regolamento dell'Assemblea, ritenute necessarie per adeguare il regolamento alla nuova situazione, dal momento che le ultime riforme risalgono al 2004. Il relatore ha presentato una proposta molto articolata, volta a modificare 40 dei 53 articoli, compreso anche il preambolo (i cui contenuti vengono trasformati in veri e propri articoli), sopprimendo alcuni articoli ed aggiungendone 9 nuovi (in totale ora risulterebbero 63 articoli). La Presidente dell'Assemblea, dopo uno scambio di vedute, ha proposto che ciascuna Delegazione svolga una riflessione sulle proposte presentate, al fine di trasmettere poi delle osservazioni al Segretariato dell'Assemblea.

Successivamente, il Segretario generale, David Hobbs, ha scritto a tutte le Delegazioni, chiedendo di inviare le eventuali osservazioni entro il 10 maggio, in modo che alla Sessione primaverile, che si svolgerà a Bratislava i prossimi 31 maggio – 3 giugno, si possa iniziare un esame delle proposte di riforma. In quella sede, verrà infatti presentata una versione «consolidata» con le eventuali ulteriori richieste di modifiche proposte dalle Delegazioni nazionali, per poi procedere all'approvazione delle modifiche stesse, che potrebbe concludersi durante la Sessione annuale a Londra, nell'ottobre prossimo.

Il presidente illustra, quindi, le principali proposte di riforma, relative alla modifica della disciplina della *prorogatio*, ai componenti *ex officio* del Bureau, all'introduzione di una sorta di sfiducia nei confronti dei titolari di incarichi nell'Assemblea, alla limitazione della partecipazione dei delegati alle riunioni di Commissioni di cui non sono membri, che potrà avvenire solo in occasione delle sessioni. Ha, inoltre, sollevato il tema della regolamentazione della costituzione e composizione dei gruppi politici in seno all'Assemblea.

Sono quindi intervenuti i senatori Alessandra MAIORINO, Adriano PAROLI e Andrea CANGINI, proponendo di chiedere al Segretariato dell'Assemblea NATO delucidazioni in merito a: la sostituzione dei titolari nelle Commissioni alla luce della nuova disciplina proposta; i poteri dei componenti *ex officio* del Bureau.

I parlamentari hanno infine condiviso la proposta del Presidente relativa alla disciplina dei gruppi politici, concordando l'elaborazione di un documento condiviso da tutta la delegazione italiana da trasmettere al Segretariato dell'Assemblea.

Luca FRUSONE, *presidente*, nel ringraziare per la discussione proficua svolta, si fa carico di trasmettere ai componenti della delegazione una proposta di documento unitario da inviare poi al Segretariato della NATO-PA.

La seduta termina alle ore 14.